

ATTO N. DD 3385

DEL 02/09/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 232

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: riesame dell'autorizzazione integrata ambientale a seguito della pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT- art. 29-octies, c.3 lett. a) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152.

Installazione: Allevamento di suini da ingrasso

Sede operativa: Scalenghe, via Torino, 74

Gestore: Olivero Danilo – impresa individuale

Sede legale: Scalenghe, via Torino, 74

Cod. fiscale: LVRDNL53R29I490L

Attività AIA: 6.6 b) - Allevamento intensivo con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30kg)

Cod. azienda: 013147

IL DIRETTORE

premessi che:

- l'impresa individuale Olivero Danilo (in seguito gestore) è titolare dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 in data 9/10/2013 con determinazione n. 79-38947/2013 del direttore dell'Area risorse idriche e qualità dell'aria della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino, per l'esercizio dell'installazione in oggetto dove è svolto l'allevamento di suini da ingrasso, rientrante nella categoria "6.6 b) – allevamento intensivo con più di 2.000 posti suini da produzione di oltre 30 kg" dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto;
- a seguito della pubblicazione delle Conclusioni sulle BAT concernenti l'allevamento intensivo di pollame o suini, in data 18/9/2019, prot. 77848, la Città Metropolitana di Torino, in qualità di autorità competente, ha disposto il riesame dell'AIA dell'installazione in oggetto ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3 lett. a) del d.lgs. 152/2006, definendo il termine del 1/3/2020 per la presentazione, da parte del gestore, delle informazioni necessarie al riesame;
- in data 19/2/2020, prot. 14218, il gestore ha presentato la documentazione richiesta per il riesame;
- in data 15/4/2020, prot. 27597, è stata indetta la conferenza dei servizi in forma sincrona prevista dal c. 5 dell'art. 29-quater del d.lgs. 152/06 della procedura per il rilascio dell'AIA, a cui sono stati invitati a partecipare i soggetti competenti in materia ambientale e il gestore dell'installazione;
- in data 29/4/2020 si è svolta, la riunione della conferenza di servizi a cui hanno partecipato, in

collegamento video, il responsabile del procedimento, il Sindaco del Comune di Scalenghe, i rappresentanti di ARPA, dipartimento di Torino e del servizio veterinario dell'ASLTO3, ed il gestore dell'installazione coadiuvato dal proprio consulente;

rilevato che:

- con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017, pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono state emanate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, che fanno riferimento al documento Bref (BAT Reference Document) for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs pubblicato nel 2017 dal Joint research centre (JRC) della Commissione Europea;
- ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3 lett. a) del d.lgs. 152/2006, entro 4 anni dalla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), e pertanto nel presente caso entro il 21/02/2021, deve essere disposto il riesame delle pertinenti autorizzazioni integrate ambientali al fine di verificare che, come stabilito dall'art. 29-octies c. 6) del d.lgs. 152/06, entro lo stesso termine:
 - tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del decreto e in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
 - l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06, l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- i c. 3, 4 e 4-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 prevedono che l'AIA includa i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti, nel caso integrati o sostituiti da parametri e le misure tecniche equivalenti, definiti facendo riferimento alla applicazione delle migliori tecniche disponibili; in particolare i valori limite di emissione devono garantire che, in condizioni di esercizio normale, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael) stabiliti dalle Conclusioni sulle BAT; nel caso specifico degli allevamenti, le Conclusioni sulle BAT definiscono i BAT-Ael per le emissioni di ammoniaca in atmosfera associati alle tecniche di stabulazione degli animali e prevedono inoltre dei livelli di prestazione sulla riduzione dell'azoto e del fosforo escreto associati alle tecniche di gestione dell'alimentazione e un tempo massimo per l'interramento degli effluenti zootecnici di 4 ore;
- nell'istruttoria svolta si è pertanto tenuto conto delle conclusioni sulle BAT, individuando e valutando i principali fattori di pressione ambientale legati all'attività dell'installazione, le BAT adottate dal gestore al fine della prevenzione e riduzione dell'inquinamento e i livelli di emissione e di prestazione ambientale conseguiti; per la descrizione dettagliata degli aspetti ambientali presi in esame e delle valutazioni effettuate nell'ambito dell'istruttoria si rimanda al verbale della riunione della conferenza dei servizi del 29/4/2020, trasmesso ai soggetti convocati in data 4/5/2020, prot. 31221;

valutato che:

- l'AIA è stata rilasciata nel 2013 su progetto di ampliamento di un allevamento esistente; l'installazione è autorizzata per un numero massimo di 2455 posti per suini da ingrasso, calcolato in base alle norme sulla protezione dei suini per capi di peso maggiore di 110 kg; è ammessa la possibilità di accasare fino a 2.578 suinetti per compensare la mortalità che si riscontra nelle fasi iniziali del ciclo di allevamento;
- il gestore ha chiesto un modesto aumento del numero massimo di suinetti accasati ad inizio ciclo, da 2578 a 2600, essendo possibili situazioni di maggior mortalità in allevamento rispetto a quanto previsto in sede

di primo rilascio dell'autorizzazione; il gestore ha anche spiegato che si possono avere brevi periodi di sovrapposizione, di circa 15 giorni, tra l'inizio di un nuovo ciclo e la conclusione del ciclo precedente, quando una prima parte dei suinetti sono accasati nei box già liberi e pronti, prima che sia completato lo svuotamento e preparazione della restante parte dei box; il gestore ha quindi chiesto di recepire in autorizzazione queste situazioni che comportano la temporanea presenza di un numero maggiore di animali; la richiesta è stata discussa e accolta dalla conferenza di servizi in quanto le variazioni non influiscono in maniera significativa sulle emissioni e rimane invariata la capacità massima autorizzata di 2455 suini di peso superiore a 110 kg per capo;

- rispetto alla situazione precedentemente autorizzata non sono intervenute modifiche del ciclo produttivo e delle tecniche adottate, le quali risultano conformi alle conclusioni sulle BAT;
- per le vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici è stata documentata la formazione di una crosta naturale uniforme sulla superficie dei liquami, che funge da copertura galleggiante, favorita mediante l'aggiunta ai liquami in vasca di un piccolo quantitativo di digestato, proveniente da impianti per la produzione di biogas, oppure di paglia; il gestore deve garantire la possibilità di verifica della presenza della crosta da parte dell'Ente di controllo;
- le emissioni in atmosfera di ammoniaca e i valori di azoto e fosforo escreto risultano all'interno dell'intervallo dei BAT-AELs e dei livelli di prestazione associati alle BAT; le tecniche adottate permettono una riduzione complessiva di circa il 50% delle emissioni complessive di ammoniaca rispetto al sistema di riferimento descritto nel Bref;
- gli effluenti zootecnici prodotti dall'allevamento sono stoccati in 3 vasche, di cui una realizzata nel 2018 come adeguamento previsto nell'AIA, e gestiti a fini dell'utilizzo agronomico con le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R/2007; l'ultima comunicazione disponibile presentata dal gestore ai sensi dell'art. 3 del regolamento 10/R/2007 in data 5/12/2019 risultata sostanzialmente conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento 10/R; è stata tuttavia riscontrata una incongruenza sui dati relativi al volume di stoccaggio disponibile indicati nel fascicolo dell'anagrafe agricola, diversi rispetto a quelli indicati nella documentazione per il riesame dell'AIA; i volumi delle vasche corretti sono quelli della documentazione per il riesame dell'AIA e il gestore deve pertanto aggiornare la comunicazione presentata ai fini dell'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici conformemente alla situazione autorizzata;
- con riferimento alle emissioni odorigene, non sono state segnalate molestie o criticità dovute alle stalle esistenti; qualora si comprovino emissioni di odori molesti, il gestore è tenuto ad adottare un piano gestione degli odori come previsto dalle Conclusioni sulle BAT, e a collaborare con gli Enti nel caso di attivazione delle procedure previste dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla Regione Piemonte con la d.g.r. n. 13-4554/2017;
- per quanto attiene agli altri aspetti presi in esame, possono essere in generale confermate le condizioni già stabilite in AIA, integrate e aggiornate come specificato ai punti seguenti al fine di renderle conformi alla vigente normativa e alle Conclusioni sulle BAT:
 - devono essere definiti i valori limite di emissione in atmosfera di ammoniaca, conformi ai BAT-AELs;
 - deve essere aggiornato il piano di monitoraggio per adeguarlo alle tecniche di monitoraggio delle Conclusioni sulle BAT, prevedendo il monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, azoto e fosforo escreto;
- l'adeguamento dell'installazione alle condizioni riportate ai punti precedenti deve avvenire entro il termine del 21/02/2021 precedentemente motivato;
- a seguito delle modifiche apportate al d.lgs. 152/06 dal d.lgs. 46/2014, occorre inoltre aggiornare l'AIA definendo:
 - le condizioni relative alla protezione del suolo e delle acque sotterranee, prendendo atto delle

valutazioni svolte dal gestore sulla base del d.m. 272/2014 e trasmesse il 7/7/2015, prot. 98037, da cui risulta che non sussiste la possibilità di contaminazione di tali matrici; a riguardo si precisa che gli esiti della valutazione svolta dal gestore possono essere confermati anche a seguito dell'entrata in vigore del d.m. 15/4/2019, n. 95 che ha sostituito il d.m. 272/2014, in quanto la procedura adottata è conforme al nuovo regolamento sulle modalità di redazione della relazione di riferimento;

- gli interventi di messa in sicurezza del sito che il gestore deve attuare in caso di cessazione dell'attività e dismissione degli impianti, uniformandoli alle prescrizioni delle AIA rilasciate successivamente alle ultime modifiche normative;
- le modalità di trasmissione del report ambientale, come previsto dal c. 6 dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06;
- sulla base degli aspetti esaminati e descritti nel verbale della riunione del 29/4/2020 e riassunti ai punti precedenti, la conferenza di servizi si è espressa in maniera favorevole al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

ritenuto che:

- a seguito del riesame disposto ai sensi dell'art. 29-octies, c.3 lett. a), sia pertanto necessario aggiornare le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale dell'installazione in oggetto come sopra motivato;

atteso che:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto metropolitano;

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", in particolare la parte II, titolo III-bis: "L'autorizzazione integrata ambientale";
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 su "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44 su "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
- la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla l.r. 44/2000;
- la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e in particolare l'art. 1 co. 50, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 48 dello statuto metropolitano;

DETERMINA

1. di aggiornare, a seguito del riesame sull'intera installazione disposto ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione integrata ambientale di cui è titolare Olivero Danilo per l'esercizio dell'installazione sita a Scalenghe, via Torino, 74, in cui è svolta l'attività di allevamento di suini da ingrasso rientrante nella categoria "6.6 b) allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione di oltre 30 kg" dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto, con le condizioni stabilite nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituiscono integralmente quelle della precedente determina di autorizzazione n. 79-38947/2013;
2. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-quarter, commi 11 e 12 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni ed i provvedimenti di competenza relative all'installazione in oggetto:
 - a. autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'allevamento ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06;
 - b. l'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici ai sensi del capo II della parte III del d.lgs. 152/06;
3. di dare atto che gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies c. 3 d.lgs. 152/06 sono programmati da ARPA Piemonte con la modalità e la frequenza definite nel piano di ispezione ambientale della Regione Piemonte e con onere a carico del gestore;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro dieci anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento o dall'ultimo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;

evidenzia che:

- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- in data 10/4/2020 è stata inviata alla Prefettura di Torino la richiesta di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011; qualora l'esito della comunicazione evidenziasse la sussistenza di cause ostative al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011, si procederà alla revoca del presente provvedimento ai sensi dell'art. 88, c. 4-bis dello stesso decreto;
- il presente provvedimento potrà essere riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del d.lgs. 152/06;
- copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, sono messi a disposizione del pubblico sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

informa:

- che copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Comune di Scalenghe, all'ARPA Piemonte, all'ASL TO3.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana e pertanto non assume rilevanza contabile.



Città metropolitana di Torino

Torino,

MP

Torino, 02/09/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

ALLEGATO A

Indice generale

1. Descrizione dell'installazione.....	3
2. Applicazione delle BAT.....	7
3. Condizioni generali.....	13
4. Modifiche dell'installazione e variazione del gestore.....	15
5. Condizioni diverse dal normale esercizio.....	16
6. Emissioni in atmosfera.....	17
7. Scarichi idrici e gestione acque meteoriche.....	21
8. Protezione del suolo e delle acque sotterranee.....	23
9. Emissioni sonore.....	24
10. Gestione dei rifiuti.....	25
11. Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo.....	25
12. Report ambientale.....	27
13. Comunicazioni agli Enti.....	29

Indice delle tabelle

Tabella 1: Strutture e impianti presenti in installazione.....	4
Tabella 2: Documentazione di riferimento.....	5
Tabella 3: Riepilogo degli aspetti presi in esame.....	6
Tabella 4: Applicazione delle Conclusioni sulle BAT.....	7
Tabella 5: Livelli di prestazione e di emissione dell'installazione.....	13
Tabella 6: Quadro emissioni in atmosfera.....	17
Tabella 7: Dati di ingresso per il calcolo delle emissioni in atmosfera.....	18
Tabella 8: Risultati del calcolo delle emissioni in atmosfera.....	18
Tabella 9: Scarichi idrici presenti in installazione.....	21
Tabella 10: Gestione delle acque meteoriche.....	21
Tabella 11: Limiti allo scarico.....	21
Tabella 12: Potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee.....	23
Tabella 13: Registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici.....	23
Tabella 14: Quadro delle emissioni sonore.....	24
Tabella 15: Gestione rifiuti.....	25
Tabella 16: Piano di monitoraggio ambientale.....	26
Tabella 17: Metodi di monitoraggio.....	26
Tabella 18: Contenuto del report ambientale.....	28
Tabella 19: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento.....	29
Tabella 20: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione.....	29
Tabella 21: Termini degli adempimenti indicati nel provvedimento.....	30
Tabella 22: Comunicazioni in caso di modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni.....	30

Il presente allegato sostituisce integralmente i seguenti provvedimenti:

- d.d. n. 79-38947/2013 di rilascio dell'AIA

1. DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Dati identificativi		
Sede dell'installazione		Scalenghe, via Torino, 74
Coordinate gps del centro aziendale (WGS84)	Latitudine	44°52'46.4"N
	Longitudine	7°29'37.8"E
Codice azienda		013147

Attività produttiva	
Attività principale	Allevamento di suini da ingrasso
Categoria di attività dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06	6.6 b) – allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione di oltre 30 kg
Codice EPRTTR (Regolamento CE n.166/2006)	7.a.ii -Suini con almeno 2000 posti
Codice NACE (National classification of economic activities)	01.46 - Allevamento di suini (ATECO 2007)
Codice NOSE-P (Nomenclature of sources of emission) (*)	110.04 - Fermentazione enterica 110.05 - Gestione dei liquami

(*) Nella dichiarazione PRTR è necessario riportare il codice corrispondente alla operazione che contribuisce maggiormente alle emissioni dichiarate.

Capacità massima dell'installazione riferita alla soglia della categoria		
Parametro	Valore soglia	Capacità dell'installazione
Numero di posti per suini	2000 posti per suini da produzione	2455 posti per suini da ingrasso di peso > 30 kg (*)

(*) La capacità indicata si riferisce al numero di posti disponibili calcolati assegnando una superficie minima di 1 m² a capo. Fatto salvo il rispetto delle norme sulla protezione degli animali, è ammesso l'accasamento di un massimo di 2600 suinetti per compensare la mortalità iniziale, di cui una parte, circa 800, possono essere accasati prima del completo svuotamento delle stalle al termine del ciclo precedente (vedi successivo paragrafo "Impianti e attività autorizzate")

Impianti e attività autorizzate

Presso l'installazione è svolta l'attività di allevamento di suini da ingrasso. Il ciclo di allevamento inizia con l'accasamento dei suinetti del peso di circa 30 kg e prosegue con l'accrescimento e ingrasso degli animali fino al peso di circa 160 kg raggiunto in circa 200 giorni.

Il caricamento degli animali da inviare a macello a fine ciclo è completato in circa 35 giorni. In attesa che sia completato lo svuotamento di tutte le stalle, quando il primo ricovero è pronto, dopo un periodo di vuoto sanitario di circa 14 giorni, è inizialmente accasato un primo gruppo di circa 800 suinetti, che sono poi ridistribuiti al termine dell'accasamento dei rimanenti suinetti dopo il completamento dello svuotamento e preparazione di tutti i ricoveri. Si ha quindi un breve periodo di sovrapposizione tra il termine di un ciclo e l'inizio del successivo in cui è ammessa la presenza contemporanea di suinetti a inizio ciclo e capi a fine ciclo in numero complessivamente maggiore rispetto alla capacità massima autorizzata.

I liquami zootecnici che si originano dall'allevamento sono stoccati e utilizzati a fini agronomici con le modalità previste dal regolamento regionale 10/R del 2007.

Tabella 1: Strutture e impianti presenti in installazione

Strutture di stabulazione			
Porcilaia	Posti disponibili (esclusa infermeria)	Posti infermeria	Destinazione e caratteristiche
1-2	1440	72	Stalle per suini da ingrasso, stabulazione in box con pavimento totalmente fessurato e sottostante fossa stoccaggio liquami
3	460	20	
4	555	36	Stalla per suini da ingrasso, stabulazione in box con pavimento totalmente fessurato e sistema vacuum per l'allontanamento dei liquami.

Strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici (*)	
Vasca 1	Vasca trapezoidale parzialmente interrata a pareti verticali. Volume di stoccaggio utile: 2457 m ³ . Superficie: 630 m ² . Rapporto superficie/volume: 0,26 La vasca è divisa in due parti da un setto trasversale
Vasca 2	Vasca circolare fuori terra a pareti verticali. Volume di stoccaggio utile: 1186 m ³ . Superficie: 201 m ² . Rapporto superficie/volume: 0,17
Vasca 3	Vasca interrata e coperta con soletta. Volume utile di stoccaggio: 560 m ³

(*) Il volume di stoccaggio utile è calcolato considerando un franco di 10 cm da bordo vasca.

Altri impianti e strutture	
Impianti per l'alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> - Silos per lo stoccaggio dei mangimi. - Locale preparazione della razione alimentare bagnata - Linee di distribuzione dell'alimentazione agli animali
Altri impianti e strutture	<ul style="list-style-type: none"> - Uffici e servizi igienici per il personale - Cella per lo stoccaggio delle carcasse animali - Cisterna per gasolio, provvista di bacino di contenimento - Locali e strutture ad uso magazzino e ricovero mezzi e attrezzature agricole

Tabella 2: Documentazione di riferimento

Informazioni sull'impianto e l'attività produttiva	Documentazione depositata agli atti della Città Metropolitana di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino
BRef e Linee guida Ministeriali	<ul style="list-style-type: none"> - Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini. - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs (anno 2017)

Tabella 3: Riepilogo degli aspetti presi in esame

Fattori ambientali	Utilizzo materie / provenienza emissioni	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Consumi di materie prime	Stabulazione animali	Mangimi	Tecniche nutrizionali per la riduzione delle emissioni di azoto e fosforo Monitoraggio dei consumi di mangime
Consumi idrici	Stabulazione animali (abbeveraggio, preparazione broda, lavaggio stalle) Servizi igienici	Acque approvvigionate da acquedotto pubblico	Monitoraggio dei consumi
Consumi energetici	Stabulazione animali (illuminazione, impianti alimentazione, riscaldamento stalle)	Energia elettrica prelevata dalla rete esterna. Gasolio	Monitoraggio dei consumi di energia elettrica e gasolio
Emissioni in atmosfera	Stabulazione animali Stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici	Emissioni diffuse di ammoniaca e altri inquinanti	Tecniche di riduzione delle emissioni Monitoraggio delle emissioni
Scarichi idrici	Servizi igienici	Reflui domestici	Gestione dei reflui domestici e condizioni per lo scarico
Acque meteoriche	Superfici scoperte	Acque meteoriche non contaminate	Gestione delle acque meteoriche e delle superfici dilavate
Produzione di rifiuti	Stabulazione animali Distribuzione liquami e lavorazioni agricole	Rifiuti derivanti dalla profilassi animale Rifiuti da manutenzione mezzi agricoli	Modalità di stoccaggio
Sottoprodotti animali (Regolamento (CE) n. 1069/2009)	Stabulazione animali	Carcasse animali	Modalità di stoccaggio
Emissioni di rumore	Stabulazione animali	Rumori animali e rumori di macchinari e attrezzature agricole	Rispetto dei limiti della classificazione acustica Tecniche di prevenzione e riduzione delle emissioni di rumore
Rischio incidenti rilevanti	Stoccaggio di sostanze pericolose	L'installazione non rientra in nessuna delle categorie di rischio industriale previste dalla normativa Seveso III e dalla variante Seveso del PRG adottato dalla Città metropolitana	

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

Fattori ambientali	Utilizzo materie / provenienza emissioni	Tipologia di consumi o emissioni	Aspetti esaminati e disciplinati
Possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee	Gestione degli effluenti zootecnici	Liquami zootecnici	Prevenzione e riduzione delle emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni derivanti dall'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici Modalità di gestione degli effluenti zootecnici e rispetto dei requisiti della normativa di settore
	Stoccaggio e utilizzo di sostanze pericolose	Gasolio Fitofarmaci Oli motore	Modalità di stoccaggio e utilizzo delle sostanze pericolose

2. APPLICAZIONE DELLE BAT

Sono riportate nel seguito le modalità di applicazione delle conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi come descritte dal gestore. Le tecniche di monitoraggio sono riportate nel successivo capitolo dedicato al piano di monitoraggio ambientale.

Eventuali variazioni delle tecniche applicate devono essere comunicate secondo le modalità riportate nella sezione 4 del presente allegato.

Il gestore è tenuto ad adeguare le modalità di applicazione delle tecniche in conformità a quanto prescritto nelle successive sezioni della presente autorizzazione quando richiesto. Nel caso di BAT che prevedono più alternative, sono riportate nella prima colonna quelle pertinenti al caso in esame. Sono riportate in corsivo alcune note di precisazione e chiarimento rispetto quanto descritto dal gestore.

Tabella 4: Applicazione delle Conclusioni sulle BAT

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
1	Sistemi di gestione ambientale	Il gestore ha predisposto un manuale per la gestione ambientale in cui sono descritti gli obiettivi, le procedure gestionali ambientali, la pianificazione delle azioni di monitoraggio e miglioramento e l'attuazione delle stesse. Trattandosi di impresa individuale, il titolare si occupa direttamente di tutte le attività, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi, mantenendo comunque la responsabilità del controllo. <i>Il piano di monitoraggio previsto dal gestore deve essere integrato e adeguato a quanto riportato nel presente provvedimento.</i>

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
Buona gestione		
2.a	Ubicare correttamente l'azienda agricola (BAT di limitata applicazione in quanto l'allevamento è esistente)	L'impianto si trova in zona classificata agricola.
2.b	Istruire e formare il personale	La formazione del personale è prevista e descritta nel manuale di gestione ambientale.
2.c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti.	Il gestore ha predisposto un piano di gestione delle emergenze dovute a sversamenti di liquami zootecnici e perdite di combustibile dalla cisterna del gasolio.
2.d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature	La manutenzione di attrezzature e impianti viene effettuata regolarmente
2.e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni	Gli animali morti sono stoccati in una cella frigo e conferiti a una ditta autorizzata al ritiro
Gestione alimentare per ridurre l'azoto totale escreto e il fosforo totale escreto		
<i>I valori di azoto e fosforo escreto ottenuti in allevamento sono riportati in Tabella 5</i>		
3.a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta azoto equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili	È adottata una alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione; sono utilizzati mangimi a ridotto contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta N-equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.
3.b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	
3.c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	
4.a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione	Sono utilizzati additivi alimentari autorizzati nei mangimi (fitasi) che riducono il fosforo totale escreto. Non sono utilizzati fosfati inorganici.
4.b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto	
4.c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
Uso efficiente dell'acqua		
5.a	Registrazione del consumo idrico	È monitorato il consumo di acqua tramite le letture del contatore
5.b	Individuazione e riparazione delle perdite	Controllo frequente e interventi di riparazione nel caso di perdite
5.c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	È attuata la pulizia dei ricoveri con attrezzature ad alta pressione
5.d	Scegliere ed usare attrezzature adeguate per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità d'acqua	Per l'abbeveraggio sono utilizzati succhiotti o tazzette antispreco idonei alla categoria animale.
5.e	Verificare, se del caso adeguare con cadenza periodica, la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile	I succhiotti vengono periodicamente verificati e sostituiti (qualora necessario) utilizzando quelli più idonei disponibili sul mercato
Ridurre la produzione di acque reflue		
6.a	Mantenere l'area inquinata più ridotta possibile	Non sono presenti aree inquinate da cui si originano acque reflue. I lavaggi sono svolti solo all'interno delle stalle e le acque di lavaggio sono raccolte e gestite insieme agli effluenti zootecnici come previsto dalla normativa di settore.
6.b	Minimizzare l'uso di acqua.	
Ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue		
7.b	Trattare le acque reflue	Le sole acque reflue sono quelle derivanti dai servizi igienici per i dipendenti, che sono trattate e scaricate come previsto dalla normativa di settore (<i>vedi sezione 7</i>)
Uso efficiente dell'energia		
8.b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	In tutti i capannoni è adottata un sistema di ventilazione naturale regolato mediante l'apertura e chiusura delle finestre laterali, comandato da centraline automatiche collegate a sonde di temperatura. Le stalle sono realizzate con sistemi di isolamento e coibentazioni delle pareti e delle coperture. Per l'illuminazione sono utilizzate lampade al neon che sono sostituite con lampade a led in caso di sostituzione.
8.c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico	
8.d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	
8.h	Applicare la ventilazione naturale	
Prevenire o ridurre le emissioni sonore		

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
9	Predisporre e attuare un piano di gestione del rumore	Data la posizione isolata dell'installazione rispetto a zone residenziali e altri recettori sensibili, non risultano problematiche sulle emissioni sonore e pertanto non è ritenuto necessario un piano di gestione del rumore.
10.a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	
10.b	Ubicazione delle attrezzature.	
10.c	Misure operative	
10.d	Apparecchiature a bassa rumorosità.	
Le attrezzature di preparazione dei mangimi sono ubicate in locali confinati.		
Non sono presenti sistemi di ventilazione forzata. In parte delle stalle è utilizzata l'alimentazione ad libitum per la riduzione dello stimolo alimentare		
Ridurre le emissioni di polveri		
11.a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione.	La produzione di polveri è ridotta in quanto: <ul style="list-style-type: none"> - non viene utilizzata la lettiera come stabulazione - è adottata alimentazione ad libitum - l'alimentazione è distribuita in forma bagnata (stalle 1-2) - non sono presenti sistemi di ventilazione forzata
Prevenire o ridurre le emissioni di odori		
12	Predisporre, attuare e riesaminare regolarmente un piano di gestione degli odori	Non risultano situazioni di inquinamento odorigeno presso i ricettori sensibili che richiedano ulteriori misure di gestione degli odori oltre alle tecniche di prevenzione e riduzione già applicate.
13.a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola ed i recettori sensibili	L'azienda è ubicata a circa 800-900 m di distanza dal centro abitato del comune di Scalenghe.
13.b	Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione: <ul style="list-style-type: none"> - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti - rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno - diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento. 	La stabulazione è svolta su pavimento parzialmente o totalmente fessurato, facilitando quindi il mantenimento della pulizia delle strutture e degli animali. Gli effluenti della stalla 4 sono rimossi frequentemente con il sistema vacuum.

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
13.e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione: - coprire il liquame o l'effluente solido	Sulle vasche di stoccaggio è presente una crosta naturale che funge da copertura (<i>vedi anche sezione 6</i>)
13.g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione: Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame.	Lo spandimento è effettuato per il 50% mediante iniezione superficiale con solco aperto e il 50% distribuzione superficiale con bande rasoterra e interrimento entro 4 ore.
Riduzione delle emissioni in aria, nel suolo o nelle acque provenienti dallo stoccaggio di liquame		
16.a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame.	Il rimescolamento avviene solo in fase di prelievo per uso agronomico. La vasca circolare di nuova realizzazione ha un rapporto altezza/diametro di $6/16=0.375$ ed un rapporto superficie/volume di 0.17.
16.b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame.	La copertura delle vasche è realizzata con il crostone naturale. Sulla nuova vasca circolare la crosta è stata favorita dall'apporto di digestato, nella vasca trapezoidale la crosta è favorita dall'apporto di paglia. La vasca 3 ha una copertura fissa. <i>Si rimanda alle condizioni sulla copertura degli stoccaggi della sezione 6.</i>
18.a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Le vasche di stoccaggio sono in calcestruzzo armato
18.b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Le vasche consentono uno stoccaggio di almeno 180 giorni.
18.c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Tutte le strutture di stoccaggio e di trasferimento dei liquami sono a tenuta stagna.
Prevenire o ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento		

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
<i>La BAT 20 si intende applicata secondo le modalità, vincoli e divieti definiti dalla specifica normativa regionale (Regolamento 10/R/2007) per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.</i>		
20.a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo; - le condizioni climatiche; - il drenaggio e l'irrigazione del campo; - la rotazione colturale; - le risorse idriche e zone idriche protette	
20.b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).	
20.c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è rischio significativo di deflusso Gli effluenti di allevamento non sono applicati se: - il campo è inondato, gelato, innevato; - le condizioni del suolo in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; - il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste	
20.d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo, i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del tempo suscettibili di causare un deflusso	
20.e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture	
20.f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario	
20.g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che il carico dei liquami possa essere effettuato senza perdite	
20.h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamenti siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	
Ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca dallo spandimento agronomico di liquame.		
21.b	Spandimento a bande a raso in strisce	Lo spandimento è effettuato per il 50% mediante iniezione superficiale con solco aperto e il 50% distribuzione superficiale con bande rasoterra e interrimento entro 4 ore.
21.c	Iniezione superficiale (solchi aperti)	
22	Incorporazione l'effluente nel suolo il più presto possibile.	
Ridurre le emissioni provenienti dall'intero processo		

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

N°	BAT	Modalità di applicazione aziendale
23	Stima o calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca	<i>Si rimanda alle sezioni 6 e 11 per le modalità di monitoraggio delle emissioni.</i>
Ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici		
<i>I valori di ammoniaca emessi dall'allevamento sono riportati in Tabella 5</i>		
30.a.0	Fossa profonda (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale.	Le stalle 1-2- 3 sono dotate di pavimento totalmente fessurato con fossa di stoccaggio sottostante.
30.a.1	Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato)	La stalla 4 è dotata di pavimento totalmente fessurato e vacuum system.

Tabella 5: Livelli di prestazione e di emissione dell'installazione

BAT	Parametro		Livelli associati alle BAT	Valori ottenuti dall'installazione
3	Azoto escreto ¹ : kg N escreto/ posto animale/anno	Suini da ingrasso	7,0 – 13,0	11,7
4	Fosforo escreto ¹ : kg di P ₂ O ₅ escreto/ posto animale/anno	Suini da ingrasso	3,5 – 5,4	3,7
30	Emissioni di ammoniaca dai ricoveri ² : kg di NH ₃ /posto animale/anno	Suini da ingrasso (> 30 kg)	0,1 – 2,6	Suini nelle stalle 1-2 e 3: 2,56 Suini nella stalla 4: 1,92

(1) I valori di azoto e fosforo escreto sono stati calcolati con il bilancio di massa.

(2) I valori di emissione di ammoniaca dell'installazione sono stati calcolati con il software BAT-Tool. Il dettaglio dei dati utilizzati per il calcolo è riportato nella sezione "Emissioni in atmosfera"

3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione.
2. Gli impianti, le attività e le emissioni in ambiente devono essere conformi a quanto riportato nel presente provvedimento. Il gestore è autorizzato a esercire gli impianti e a svolgere le attività produttive nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati nella documentazione agli atti della Città metropolitana di Torino, salvo quanto diversamente stabilito dal presente provvedimento.
3. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

4. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere permesso l'accesso a tutte le parti dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza presso l'installazione, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale);
 - d. tutti i punti di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile utilizzare strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
 - e. gli strumenti di misura dei dati di monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - f. i dati dei monitoraggi prescritti in autorizzazione devono essere registrati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere conservati presso l'installazione;
5. Salvo i casi diversamente specificati, tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione.
6. Tutti i punti finali di emissione convogliata in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
7. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
8. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura previsti nel piano di monitoraggio ambientale, secondo il programma definito nelle procedure interne adottate dal gestore e dei manuali d'uso.
9. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data in cui intende dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione in acqua e in aria devono essere scollegati o sigillati. Le cappe di aspirazione asservite ad impianti non più attivi o dismessi, qualora collegate a condotti di aspirazione funzionanti, devono essere chiuse con serrande o dispositivi analoghi al fine di impedire l'ingresso di aria falsa nei condotti di convogliamento.
10. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Città metropolitana e all'ARPA la data di attuazione degli adeguamenti prescritti. Le condizioni dell'autorizzazione che

- fanno riferimento alla situazione post-adeguamento si applicano a partire da tale data.
11. Il gestore deve comunicare alla Città metropolitana di Torino, al Comune della sede operativa e all'ARPA Piemonte la data di cessazione definitiva delle attività. Entro i successivi 60 giorni deve eseguire gli interventi necessari per la dismissione dell'installazione, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del sito, in modo che gli impianti e le attrezzature, le sostanze ed i materiali, le strutture e i fabbricati presenti nel sito non rappresentino un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente, per tutto il successivo periodo di inattività del sito. Il gestore deve pertanto eseguire le operazioni finalizzate a garantire l'allontanamento o l'isolamento definitivo delle potenziali fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali, con particolare riferimento a (l'elenco è indicativo e non esaustivo):
- a. serbatoi, vasche, impianti, apparecchiature e reti di trasferimento interrate ed aeree contenenti sostanze pericolose o non pericolose; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
 - b. aree di stoccaggio rifiuti, inviando a smaltimento o recupero i rifiuti presenti nel sito;
 - c. stoccaggi di materie prime ed ausiliarie; nel caso di sostanze pericolose, è preferibile lo smaltimento o l'allontanamento dal sito;
 - d. pozzetti e condutture per la raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, in accordo con l'eventuale gestore del recettore finale;
 - e. pozzi, captazioni, condotte di scarico e ogni punto di accesso diretto alle acque sotterranee o superficiali;
 - f. aree ed impianti che possano generare odori, inquinamento acustico o trasporto eolico di sostanze e materiali;
 - g. aree e impianti che possano causare la contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, come previsto nella specifica sezione sulla protezione del suolo e delle acque sotterranee;
 - h. ogni altra area od impianto che rappresenti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

4. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE E VARIAZIONE DEL GESTORE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, il gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il gestore potrà

- realizzare le modifiche comunicate. Nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto alla situazione autorizzata.
2. In caso di modifica dell'installazione il gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica, le informazioni trasmesse ai sensi del comma 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 sul "Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne".
 3. Il gestore deve informare la Città metropolitana di Torino e l'ARPA di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino effetti sull'ambiente e non siano in contrasto con le prescrizioni del presente provvedimento.
 4. Non è necessaria la comunicazione preventiva di modifiche che riguardano esclusivamente la sostituzione delle materie prime utilizzate nel processo produttivo con altre con caratteristiche e modalità di impiego analoghe, purché non ne derivi un aumento o un cambiamento qualitativo delle emissioni in ambiente. Le variazioni delle materie prime utilizzate devono essere registrate e comunicate nel report ambientale annuale.
 5. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, nel caso intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore devono darne comunicazione e chiedere la volturazione dell'autorizzazione entro 30 giorni.

5. CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione il gestore deve informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del d.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte
3. Le eventuali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:

- a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
- b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
- c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

6. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tabella 6: Quadro emissioni in atmosfera

Provenienza	Sorgente	Emissioni	Tecniche di riduzione delle emissioni
Stabulazione animali	Ricoveri animali	Ammoniaca, metano	BAT 30.a: gestione nutrizionale per ridurre l'azoto escreto; riduzione delle superfici di emissione di ammoniaca; rimozione frequente del liquame verso le vasche di stoccaggio esterne.
		Odori	BAT 13.a, 13.b: distanza adeguata, mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti
		Polveri	BAT 11.a: riduzione della produzione di polveri
Stoccaggio effluenti zootecnici	Vasche liquami 1, 2, 3	Ammoniaca, metano, odori	BAT 13.e – 16.a e 16.b: copertura delle vasche liquami (<i>vedi condizioni di esercizio</i>). Immissione dei liquami in vasca sotto il pelo libero
Distribuzione degli effluenti zootecnici	Terreni agricoli	Ammoniaca, protossido di azoto, odori	BAT 13.g, 21, 22: distribuzione dei liquami a bande rasoterra e incorporazione dei liquami nel suolo in breve tempo o interrimento immediato.
Impianti e attività connesse	Cisterna gassolio	Composti organici volatili	Vedi successivo paragrafo sulle condizioni di esercizio

Emissioni diffuse provenienti dalla stabulazione degli animali, dallo stoccaggio e dalla distribuzione in campo dell'effluente zootecnico

I valori di emissione in atmosfera di ammoniaca, metano e protossido di azoto sono calcolati con il software BAT-Tool realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia nell'ambito del progetto Prep-Air. Nelle successive tabelle sono riportati i dati di input per il calcolo e i risultati ottenuti. Sono riportati i valori di riduzione complessiva delle emissioni di ammoniaca dell'installazione in esame rispetto a una situazione di riferimento che non prevede tecniche di riduzione delle emissioni.

Il numero di capi per il quale sono calcolate le emissioni si riferisce alla consistenza media di stalla come dettagliata in Tabella 1.

Tabella 7: Dati di ingresso per il calcolo delle emissioni in atmosfera

Categoria e numero di capi	Suini all'ingrasso (>30 kg): 2455 capi (peso vivo medio 90 kg)
Tecnica di stabulazione	Suini ingrasso - Porcilaie 1-2-3: 30.a.0 PTFo PPF con fossa Suini ingrasso - Porcilaia 4: 30.a.1. PTF o PPF con vacuum system
Valori di azoto escreto	Suini ingrasso >30 kg: 130 kg/t p.v./a (11,7 kg/capo/anno)
Trattamenti degli effluenti	nessuno
Stoccaggio dell'effluente zootecnico	58 % Liquami - 16.b.3 - crostone naturale 28 % Liquami - rapporto superficie/volume <0,2 + crostone naturale 14 % Liquami - 16.b.1 - copertura rigida
Distribuzione degli effluenti zootecnici	50% Liquami - a bande a raso+incorporaz. 4h 50 % Liquami - 21.c. - iniezione superficiale (solchi aperti)

Tabella 8: Risultati del calcolo delle emissioni in atmosfera

Emissione annua di ammoniaca NH₃(kg/anno)			
Fase di provenienza	Scenario di riferimento (senza tecniche di riduzione)	Situazione autorizzata	
		Emissioni	Riduzione
Ricoveri	7374	5923	19,7%
Trattamento	0	0	-
Stoccaggio	4031	1579	60,8%
Distribuzione	8278	2261	72,7%
Totale	19683	9763	50,4%

Altre emissioni (situazione autorizzata) (kg/anno)	
Metano CH₄	22120
Protossido di azoto N₂O	560
Polveri (*)	466

(*) Le emissioni di polveri sono calcolate in base ai fattori di emissione utilizzati per l'inventario nazionale delle emissioni e riportati in "Informative report 2020" pubblicato da ISPRA (<http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/serie-storiche-emissioni/informativeinventory-report/view>). Per i suini da 30 kg a 160 kg il fattore di emissione è di 0,190 kg/capo/anno.

Limiti di emissione

1. Le emissioni di ammoniaca della fase di stabulazione degli animali non devono superare i livelli associati alle BAT riportati nella Tabella 5. Il rispetto di tali limiti deve essere garantito dal 21/02/2021.

Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dalla stabulazione.

2. L'alimentazione degli animali deve essere adeguatamente bilanciata in modo da rispettare i valori di azoto escreto associati alle BAT 3 riportati nella Tabella 5. Il gestore deve rendere disponibile, su richiesta dell'autorità competente ai controlli, tutte le informazioni sull'alimentazione necessarie a verificare il rispetto della presente condizione. Eventuali variazioni significative dei valori di azoto escreto devono essere opportunamente motivati nell'ambito del report ambientale.
3. Devono essere evitate situazioni di imbrattamento persistente delle strutture e degli animali.

Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dagli stoccaggi.

4. Le vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici devono essere coperte con le modalità descritte in Tabella 6. Sono ammesse tecniche di copertura che garantiscono una riduzione delle emissioni di ammoniaca analoga o superiore sulla base dei fattori di emissione riportati nel BRef. L'adozione di soluzioni diverse da quelle già proposte e descritte nella domanda di autorizzazione deve essere precedentemente comunicata, illustrando i motivi della scelta e la percentuale di riduzione delle emissioni di ammoniaca attese.
5. Il gestore deve garantire che la copertura delle vasche di stoccaggio degli effluenti zootecnici rispetti le caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel BRef di settore. Il gestore deve inoltre monitorare lo stato della copertura, provvedendo tempestivamente al suo ripristino in caso di danneggiamento o deterioramento.
6. Il gestore deve garantire la possibilità di verifica della copertura da parte degli Enti di controllo, tenendo sempre disponibili presso il sito, qualora necessario, scale o pedane da cui permettere l'osservazione in sicurezza dello stato della copertura.
7. Qualora il gestore riscontri che la tecnica di copertura proposta risulti non applicabile o non soddisfi le specifiche caratteristiche riportate nelle Conclusioni sulle BAT e nel BRef di settore, deve presentare un progetto di adeguamento indicando i tempi previsti, che devono essere congrui con quelli strettamente necessari per la sua realizzazione. In ogni caso la tecnica di copertura deve garantire efficienze di riduzione delle emissioni equivalenti o maggiori rispetto a quella inizialmente proposta.

Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dalla distribuzione degli effluenti zootecnici.

8. La distribuzione in campo degli effluenti zootecnici deve essere svolta con la tecnica riportata in Tabella 6 o con una delle altre tecniche riportate nelle Conclusioni sulle BAT che garantisca efficienze di riduzione delle emissioni equivalenti o maggiori.
9. Nel caso di adozione di tecniche diverse da quella proposta, al momento del primo utilizzo deve essere trasmessa alla Città metropolitana di Torino e all'ARPA la

- documentazione relativa alle caratteristiche del mezzo o dell'attrezzatura utilizzata, e una descrizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di distribuzione.
10. Nel caso di tecniche di distribuzione che non prevedono l'interramento immediato, l'interramento deve comunque avvenire entro le 4 ore successive alla distribuzione. Tale termine può essere derogato fino a 12 ore nel caso in cui le condizioni non siano propizie ad un'incorporazione più rapida. Tali casi devono essere monitorati e sommariamente descritti nel report ambientale.

Emissioni di odori

11. Nei casi in cui si comprovino odori molesti, il gestore è tenuto a adottare le tecniche di prevenzione e riduzione previste dalla BAT 12, predisponendo, attuando e riesaminando regolarmente un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:
- un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
 - un protocollo per il monitoraggio degli odori;
 - un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;
 - un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26);
12. Nel caso in cui siano attivate le procedure previste dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla dgr n 13-4554/2017, il gestore deve fornire la collaborazione e le informazioni richieste dal tavolo di confronto tra gli Enti competenti.

Condizioni per la riduzione delle emissioni diffuse dagli altri impianti connessi

13. I materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere stoccati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, attraverso il ricorso ad appositi silos o ad appropriate coperture.
14. I silos e gli altri sistemi di stoccaggio di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti, qualora richiedano di essere scoperti o scoperchiati per le operazioni di caricamento, devono essere ricoperti o richiusi immediatamente dopo il termine delle operazioni medesime.
15. Le movimentazioni di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere effettuate per mezzo di sistemi chiusi. Nel caso siano utilizzati sistemi di convogliamento pneumatico, l'aria di trasporto deve essere trattata in un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a secco prima dell'espulsione in atmosfera. Qualora per esigenze operative non sia possibile procedere alla movimentazione di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti per mezzo di sistemi chiusi, devono essere adottati opportuni accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri (es. minimizzazione delle movimentazioni a cielo aperto, utilizzo di

mezzi di trasporto provvisti di copertura, ecc.).

16. Le emissioni provenienti dalle fasi di stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi sono considerate trascurabili purché la movimentazione di miscele liquide con una tensione di vapore pari o superiore a 0,01 kPa alla temperatura di 293,15 K siano effettuate mediante sistemi a circuito chiuso.

7. SCARICHI IDRICI E GESTIONE ACQUE METEORICHE

Tabella 9: Scarichi idrici presenti in installazione

Codice di scarico	TO3204256
Coordinate gps	44°52'47.0"N, 7°29'35.9"E
Provenienza	Servizi igienici ad uso del personale presenti presso il locale a fianco della stalla 4.
Tipo, modalità e portata dello scarico	Scarico domestico discontinuo Portata media: circa 0,2 m ³ /giorno
Sistemi di depurazione	Vasca sgrassatrice (acque grigie), vasca Imhoff (acque nere) e successivo finissaggio in vasca chiarificatrice
Recettore finale	Dispersione in strati superficiali del suolo mediante trincea disperdente

Tabella 10: Gestione delle acque meteoriche

Superfici scoperte	Gestione delle superfici e delle acque meteoriche
Piazzali scoperti pavimentati	Sui piazzali cementati presenti presso l'allevamento non viene effettuato lo stoccaggio di alcun tipo di rifiuto o di sostanza pericolosa e pertanto non sono definibili come aree scolanti. Le acque piovane sono raccolte da caditoie e disperse nei terreni circostanti.
Aree non pavimentate	Sono costituite da aree verdi e piazzali ricoperti di ghiaia, dove le acque meteoriche si infiltrano direttamente nel terreno

Tabella 11: Limiti allo scarico

Identificativo scarico	Limiti allo scarico
TO3204256	Le caratteristiche dello scarico e del sistema di trattamento e dispersione nel suolo devono rispettare quanto stabilito dall'allegato 5 alla d.c.m. 4/2/1977

Condizioni per lo scarico di reflui domestici

Lo scarico deve rispettare le caratteristiche e i limiti riportati nelle precedenti Tabella 9 e Tabella 11 e dettagliati ai punti seguenti.

1. Lo scarico finale non deve essere diluito con acque prelevate allo scopo.
2. Deve essere eseguita idonea e periodica manutenzione al sistema di depurazione utilizzato, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo.
3. Devono essere rispettate le distanze minime dello scarico e dei sistemi di trattamento dai pozzi e dagli altri manufatti indicati dall'allegato 5 alla d.c.m. 4/2/1977.
4. Deve essere presente un idoneo sifone di cacciata a monte della trincea disperdente.
5. Deve essere effettuata con cadenza almeno annuale manutenzione ordinaria della trincea disperdente, controllando che non vi sia accumulo di sedimenti o fanghiglia, od intasamento del pietrisco e del terreno circostante e che non si verifichino impantanamenti dell'area circostante e deve essere svolto il controllo nel tempo del livello della falda;
6. La falda a valle dello scarico non deve essere utilizzata per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi, a meno di accertamenti chimici o microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria.

Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Presso l'installazione non sono presenti superfici scolanti come definite dal Regolamento Regionale n. 1/R/2006. Le acque meteoriche provenienti dall'installazione non sono pertanto disciplinate da tale regolamento, a condizione che sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti.

7. Al fine di garantire che non vi sia il rischio di contaminazione delle acque meteoriche, le aree scoperte interessate dall'attività produttiva devono essere mantenute pulite. La pulizia di tali aree deve essere svolta senza uso di acque di lavaggio.
8. La movimentazione degli animali deve avvenire senza causare lo sporco dei piazzali, adottate le soluzioni descritte allo scopo dall'azienda.
9. Le operazioni di caricamento dei mezzi per la distribuzione del liquame in campo, devono essere svolte sui piazzali pavimentati in grado di permettere il convogliamento degli eventuali versamenti accidentali verso le vasche di raccolta del liquame.
10. Non devono essere stoccati allo scoperto materie prime e rifiuti che possano contaminare le acque meteoriche.

8. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Tabella 12: Potenziali contaminanti di suolo e acque sotterranee

Provenienza	Tipologia di contaminanti	Tecniche di prevenzione
Raccolta, trasferimento con tubazioni e stoccaggio dei liquami	Perdite di liquami	BAT 18: adeguata progettazione e realizzazione dei manufatti utilizzati e verifica dell'integrità strutturale delle vasche
Distribuzione in campo degli effluenti zootecnici	Azoto, fosforo e agenti patogeni	BAT 20: corretta gestione delle operazioni di distribuzione valutando e monitorando le condizioni del suolo, il piano colturale, i vincoli territoriali..., le corrette condizioni di funzionamento dei mezzi di distribuzione, evitando perdite. Rispetto dei vincoli e divieti definiti dal Regolamento regionale 10R/2007
Sostanze pericolose utilizzate presso l'installazione	- Gasolio - Fitofarmaci - Oli motore	Adozione di sistemi di stoccaggio e tecniche gestionali volte ad impedire la dispersione su suolo dei contaminanti.

La gestione degli effluenti zootecnici ai fini dell'utilizzo agronomico è disciplinata dal Regolamento 10/R/2007 della Regione Piemonte. Si definiscono inoltre le seguenti condizioni.

Gestione degli effluenti zootecnici

1. In caso di cessioni o acquisizione degli effluenti zootecnici a/da soggetti terzi, devono essere registrate le informazioni riportate nel successivo schema esemplificativo (registro delle cessioni e acquisizioni).
2. Il registro delle cessioni e acquisizioni deve essere tenuto presso l'installazione, a disposizione per le verifiche ispettive, e la sua compilazione deve avvenire contestualmente alla cessione/acquisizione degli effluenti.

Tabella 13: Registro cessione/acquisizione degli effluenti zootecnici

AZIENDA:					SEDE OPERATIVA:	
Data gg/mm/aaaa	Quantità di effluenti ceduti (C) e acquisiti (A)	Tipo di effluente ceduto/acquisito	Dati identificativi di chi effettua la cessione o acquisizione dell'effluente zootecnico		Firma del soggetto che cede o acquisisce l'effluente zootecnico	
			Azienda Agricola: Ragione Sociale, CUUA	Privato: Nominativo e Codice Fiscale		

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali
 Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284
 PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

Sostanze pericolose

3. Lo stoccaggio e l'utilizzo delle sostanze pericolose deve essere svolto con le modalità descritte dal gestore, evitando ogni rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. Per quanto attiene in particolare alle caratteristiche della cisterna di gasolio, si richiama la vigente normativa in materia di contenitori e distributori di carburanti.
4. Con adeguata frequenza e comunque dopo ogni evento potenzialmente pericoloso (eventi meteorici di forte intensità, urti, incidenti) devono essere verificati visivamente la presenza di danni o di un deterioramento del serbatoio di gasolio e il permanere delle corrette condizioni di stoccaggio delle sostanze pericolose. Eventuali difformità devono essere immediatamente sanate.
5. Eventuali incidenti che possano causare una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee devono essere comunicati e gestiti con le modalità descritte nel capitolo 5 del presente allegato.
6. In caso di cessazione definitiva delle attività, oltre agli adempimenti previsti nelle condizioni generali del presente atto, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies del d.lgs. 152/06, il gestore deve eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze inquinanti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo, non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

9. EMISSIONI SONORE

Tabella 14: Quadro delle emissioni sonore

Provenienza	Fonti di rumore	Tecniche di prevenzione
Ricoveri animali	Grugniti degli animali, impianti di alimentazione e macchinari/attrezzature utilizzati in allevamento	BAT 10: Distanza adeguate fra l'allevamento e i recettori sensibili, allevamento in ambiente confinato, apparecchiature a bassa rumorosità

1. L'installazione deve rispettare i valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimità della sorgente stessa, stabiliti dal d.p.c.m. 14/11/1997 per la classe acustica risultante dal piano di classificazione acustica comunale della zona dove l'installazione è ubicata.
2. La comunicazione di una modifica dell'installazione che può influire sui livelli di rumore deve essere accompagnata dalla valutazione previsionale di impatto acustico.

10. GESTIONE DEI RIFIUTI

Tabella 15: Gestione rifiuti

Tipologie di rifiuti prodotti (*)	Modalità di stoccaggio
Imballaggi in plastica contenenti residui di sostanze pericolose e rifiuti dei trattamenti veterinari.	Stoccati in appositi fusti o cassoni posizionati in un locale apposito e gestiti in regime di deposito temporaneo
Rifiuti da attività di manutenzione mezzi e attrezzature agricole	
Fanghi della depurazione reflui domestici	Stoccati nella vasca di depurazione e smaltiti con frequenza minima una volta all'anno

(*) I rifiuti riportati sono quelli più rappresentativi della normale attività. È possibile occasionalmente la produzione anche di altre tipologie di rifiuti.

Si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni.

1. Le materie prime e i rifiuti devono essere stoccati al coperto e con modalità adatte a contenere eventuali versamenti accidentali.
2. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
3. Deve essere presente una cartellonistica per contrassegnare le aree destinate allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti.

11. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI E DEI PARAMETRI DI PROCESSO

1. Il gestore deve monitorare le emissioni e i parametri di processo applicando le conclusioni sulle BAT degli allevamenti intensivi n. 24, 25, 27 e 29, con la frequenza e i metodi specificati in Tabella 16.
2. Il monitoraggio dell'azoto e fosforo e escreto e dell'ammoniaca con le modalità descritte dalle BAT 24, 25, 27 deve iniziare entro il 1 gennaio 2021. I risultati del monitoraggio devono essere riportati nel report ambientale che deve essere presentato entro il 30/04/2022. Nelle more dell'adeguamento alla BAT 25, il gestore è comunque tenuto a valutare, eventualmente con metodi alternativi, le emissioni complessive di ammonica dell'allevamento ai fini della presentazione della dichiarazione E-PRTR.
3. I consumi idrici ed elettrici devono essere misurati con contatori non azzerabili e

registrati annotando le letture dei contatori all'inizio e alla fine del periodo di riferimento; in caso di sostituzione del contatore deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione.

4. I dati relativi alla produzione e gestione degli effluenti zootecnici devono essere coerenti con quelli presenti nel fascicolo aziendale e con quelli comunicati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Regione Piemonte n. 10R del 2007 tramite il portale telematico appositamente predisposto.

Tabella 16: Piano di monitoraggio ambientale

Parametro	Frequenza di monitoraggio
Numero dei capi in ingresso e in uscita dall'ingrasso	Con le modalità previste per la compilazione del registro di stalla
Consumo di mangime	Annuale
Consumo idrico	Annuale
Consumi energetici (energia elettrica, gasolio)	Annuale
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento, distinto per le diverse categorie di capi.	Annuale
Emissioni nell'aria di ammoniaca, distinto per fase di provenienza (stabulazione animali, stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici)	Annuale
Emissioni di polveri	Il monitoraggio è richiesto solo nei casi in cui si riscontrino criticità
Produzione di effluenti zootecnici	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R
Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici	Annuale

Tabella 17: Metodi di monitoraggio

Parametro	Metodo di monitoraggio
Azoto e fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento (*)	BAT 24a: Calcolo mediante bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza nella dieta e della prestazione degli animali
	BAT 24b: Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo

Parametro	Metodo di monitoraggio
Emissioni nell'aria di ammoniacale (*)	BAT 25a: Stima mediante il bilancio di massa sulla base delle escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento
	BAT 25b: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniacale e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente .
	BAT 25c: Stima mediante fattori di emissione
Emissioni di polveri (*)	BAT 27a: Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente
	27b: Stima mediante fattori di emissione
Consumo idrico	BAT 29a: Registrazione mediante contatori.
Consumo energetico dell'allevamento	BAT 29b: Registrazione mediante adeguati contatori o fatture
Numero dei capi in entrata e in uscita	BAT 29d: Registrazione
Consumo di mangime	BAT 29e: Registrazione mediante fatture o registri esistenti
Produzione di effluenti zootecnici	Secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 10/R
Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici	Devono essere registrate le tecniche adottate per la distribuzione in campo degli effluenti zootecnici in termini di percentuale di utilizzo di ciascuna tecnica e il numero di volte in cui si è potuto effettuare l'interramento entro le 4 ore, descrivendone sinteticamente i motivi.

(*) Le tecniche descritte sono alternative

12. REPORT AMBIENTALE

- Ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore deve trasmettere il report (resoconto) delle informazioni ambientali raccolte dai monitoraggi prescritti nel presente provvedimento riferite all'anno precedente e riassunte nella Tabella 14, redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di

- monitoraggio emanate con d.m. ambiente del 31/01/2005.
2. Ai fini della pubblicazione del report ambientale da parte della Città Metropolitana di Torino, come richiesto dall'art. 29-decies, comma 2 del d.lgs. 152/06, qualora il gestore ritenga di dover sottrarre all'accesso alcune informazioni ivi contenute, deve fornire un'ulteriore versione del report ambientale – denominata “versione pubblicabile” - epurata dei dati che si considerano non divulgabili, ed una nota esplicativa contenente le motivazioni di tale necessità. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 14 del d.lgs. 152/06, le ragioni per cui può essere richiesta la non pubblicazione di alcune informazioni sono strettamente le seguenti:
 - a. riservatezza industriale, commerciale o personale;
 - b. tutela della proprietà intellettuale;
 - c. pubblica sicurezza o difesa nazionale.
 3. Nel report ambientale devono essere riportati anche i dati utilizzati e i calcoli o le valutazioni svolte per determinare se l'installazione è soggetta all'obbligo di presentare la dichiarazione EPRTTR per l'anno di riferimento. Le valutazioni devono essere riportate nel report anche nel caso in cui non siano superate le soglie previste per la dichiarazione.

Tabella 18: Contenuto del report ambientale

Descrizione	Note
Risultati del monitoraggio dei dati produttivi e prestazionali specificati nel piano di monitoraggio di Tabella 16	I dati di monitoraggio devono essere brevemente illustrati, evidenziando e motivando eventuali variazioni significative rispetto agli anni passati. Devono essere calcolati e riportati, dove richiesto e dove possibile, i livelli di prestazione e di emissione unitari da confrontare con quelli delle conclusioni sulle BAT e del Bref di settore e con quelli degli anni precedenti, come previsto dal sistema di gestione ambientale. Per la presentazione dei risultati del monitoraggio e delle registrazioni effettuate, devono essere adottati gli schemi esemplificativi riportati in Tabella 19 e in Tabella 20.
Verifica assoggettamento alla presentazione della dichiarazione di PRTR	Devono essere allegati i calcoli o le stime effettuate
Eventuali anomalie o incidenti verificatisi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

Tabella 19: Schema per la presentazione dei dati relativi ai cicli di allevamento

Stalla/ settore	n° ciclo	Data di inizio e fine ciclo	Durata del ciclo (<i>escluso vuoto sanitario</i>)	Capi presenti in allevamento	
				Inizio ciclo	Fine ciclo

Tabella 20: Schema di presentazione dei dati di consumo ed emissione

		Anno
A	Numero di animali mediamente presenti nel settore ingrasso	
B	Consumo di mangimi	
C	Consumo di acqua	
D	Consumo di energia elettrica	
E	Consumo di gasolio	
F	Consumo di mangime per capo (*)	<i>B/A</i>
G	Consumo di acqua per capo (*)	<i>C/A</i>
H	Consumo di energia elettrica per capo	<i>D/A</i>
I	Azoto escreto per capo (*)	
L	Fosforo escreto per capo (*)	
M	Emissioni di ammoniaca di tutte le fasi di allevamento	
N	Emissioni di ammoniaca della sola fase di stabulazione	
O	Emissione di ammoniaca dalla stabulazione per capo (*)	<i>N/A</i>
P	Emissioni di polvere	<i>Eventuale</i>

13. COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nelle tabelle seguenti sono riepilogati gli adempimenti che devono essere comunicati, i termini e i destinatari delle comunicazioni. Sono fatti salvi i termini degli adempimenti stabiliti dalle norme di settore, dai regolamenti, dai canoni e contratti di fornitura delle utenze.
2. Il gestore è tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.
3. Il gestore deve conservare presso l'installazione tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

Tabella 21: Termini degli adempimenti indicati nel provvedimento

Evento	Destinatari comunicazione	Data
Presentazione del report ambientale	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Entro il 30 aprile dell'anno successivo alle registrazioni
Dichiarazione E-PRTR - Regolamento Europeo 166/2006 (nel caso di superamento delle soglie stabilite in tale regolamento)	- ISPRA - Città metropolitana di Torino	Le modalità di presentazione sono definite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157 e sono disponibili sul sito internet www.eprtr.it

Tabella 22: Comunicazioni in caso di modifiche, anomalie, incidenti o dismissioni

Evento	Destinatari comunicazione	Data
Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto	- Città metropolitana di Torino	Entro 30 giorni dalla variazione
Comunicazioni di modifica	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Almeno 60 giorni prima della modifica
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Avviso immediato
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione della data di dismissione degli impianti non più utilizzati.	- Città metropolitana di Torino - ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione di cessazione dell'attività e presentazione del piano di dismissione del sito	- Città metropolitana di Torino - ARPA - Comune	Al momento della cessazione definitiva dell'attività

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Valutazioni ambientali – nucleo Autorizzazioni Integrate Ambientali

Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino Tel. 011 8616856 - Fax 011 8614284

PEC: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - www.cittametropolitana.torino.it

Evento	Destinatari comunicazione	Data
Domanda di riesame ai sensi del comma 3, lettera b) dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06	Modalità specificate nella modulistica predisposta	Entro 10 anni dal rilascio del presente provvedimento o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione